

REGIO DECRETO 16 novembre 1941 , n. 1484

Determinazione della sede, della classe e delle facolta' di ciascuna dogana e delle vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci. (041U1484)

Vigente al : 17-2-2022

Dogane e Sezioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A norma dell'art. 10 della legge doganale le dogane sono ripartite in sei classi secondo l'importanza delle operazioni che sono facoltizzate a compiere.

Appartengono alla prima classe le dogane che hanno facolta' di fare ogni operazione doganale.

Appartengono alle altre classi quelle che pur avendo la facolta' di fare ogni operazione di esportazione, di cabotaggio e di circolazione, possono compiere le operazioni di importazione limitatamente ad alcune merci.

Le merci che possono importarsi presso ciascuna di queste ultime sono determinate dall'unita tabella B.

Le dogane possono essere suddivise in sezioni.

Art. 2.

Le Sezioni doganali sono istituite, di regola, nei Comuni stessi nei quali sono situate le Dogane cui appartengono e delle quali formano parte integrante. Possono, tuttavia, essere istituite «Sezioni doganali» anche in Comuni diversi da quelli in cui trovasi la Dogana, per l'adempimento di servizi per l'esplicazione dei quali sia necessario mantenere il collegamento con la Dogana stessa, o quando si tratti di servizi richiesti in via continuativa presso importanti stabilimenti industriali o commerciali.

In questi ultimi casi, le spese per il personale doganale e della Regia guardia di finanza occorrenti, nonche' per i locali ad uso d'ufficio e corpo di guardia, devono essere assunte dalle persone o dagli Enti che abbiano richiesto l'istituzione di dette Sezioni.

Art. 3.

Le Operazioni che possono compiersi presso le Sezioni sono determinate dai regolamenti locali, nei limiti, delle facolta' della rispettiva Dogana.

Le Sezioni istituite presso i Magazzini generali di cui all'art. 76 della legge doganale hanno le stesse facolta' della Dogana cui appartengono; possono, tuttavia, essere autorizzate dal Ministro per le finanze - su richiesta degli Enti interessati - a compiere delle operazioni di competenza delle Dogane di classe superiore.

Posti doganali.

Art. 4.

Nelle localita' di piccolo traffico lungo la linea doganale possono essere affidate ai Comandi di brigata della Regia guardia di finanza:

1) le operazioni di importazione e di esportazione delle merci esenti da diritti di confine, nei limiti delle facolta' delle dogane di sesta classe;

2) le operazioni di importazione delle piccole quantita' di merci portate dai viaggiatori e dai marinai per loro uso particolare;

3) le operazioni per il cabotaggio dei prodotti del luogo.

A termini dell'art. 10 della legge doganale tali brigate costituiscono i posti doganali e funzionano come sezioni della Dogana alla quale sono aggregati.

Posti d'osservazione.

Art. 5.

I «Posti di osservazione» previsti dall'art. 10 della legge doganale, oltre agli incarichi loro propri, hanno facolta' di sdaziare le piccole quantita' di merci che i viaggiatori importano per loro uso particolare, purché i diritti di confine per esse dovuti non superino, in complesso, la somma di lire cento. Per queste operazioni, anche tali posti di osservazione funzionano come sezioni delle Dogane alle quali sono aggregati.

Dogane principali e secondarie.

Art. 6.

Agli effetti del servizio di contabilita' e del contenzioso le Dogane si distinguono in principali e secondarie.

Le Dogane principali concentrano gli introiti, i conti, i rendiconti dei registri, degli altri stampati d'ufficio e dei contrassegni, e, salvo eccezioni che potranno stabilirsi dal Ministero delle finanze, anche i lavori di statistica e di contenzioso delle Dogane secondarie.

Tabelle allegate al decreto.

Art. 7.

Sono approvate le annesse tabelle A), B) e C) firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

La tabella A) determina la sede e la classe di ciascuna Dogana e le vie da percorrere tra il confine e la Dogana per l'entrata e l'uscita delle merci (vie doganali).

La tabella B) determina la specie delle merci che possono essere importate dalle dogane di ciascuna classe.

La tabella C) stabilisce le facolta' ordinarie di ciascuna Dogana per il deposito e per l'uscita in transito delle merci e le facolta' speciali concesse ad alcune Dogane.

Norme per l'applicazione della tabella B).

Art. 8.

Le facolta' di importazione consentite alle singole Dogane con la tabella B) si intendono subordinate all'osservanza, oltre che delle leggi e dei regolamenti doganali, anche delle Convenzioni internazionali e delle leggi speciali che vietano o limitano l'importazione di alcune merci.

Le Dogane autorizzate a consentire l'importazione in franchigia di merci che vi sono ammesse per effetto di speciali disposizioni od a compiere operazioni d'importazione di merci in pacchi postali o importazioni temporanee, non sono soggette, per il compimento di tali operazioni, alle limitazioni della tabella su detta.

Le facolta' d'importazione delle merci comprendono anche quella dei recipienti nei quali le merci stesse sono contenute, salva l'osservanza delle disposizioni sui divieti di carattere economico.

Gli oggetti portati dai viaggiatori per loro uso personale nei propri bagagli e le paccottiglie dei marittimi possono essere importati attraverso qualunque Dogana fino all'ammontare complessivo di diritti di confine di lire trecento, sotto l'osservanza delle disposizioni e modalita', prescritte agli effetti dei divieti.

Disposizione transitoria.

Art. 9.

Fino alla definitiva delimitazione del Confine occidentale sara' mantenuta la seguente sistemazione provvisoria degli uffici doganali lungo la linea di armistizio con la Francia:

a) Circostrizione doganale di Savona:

Mentone - classe I

Piena - » V

b) Circostrizione doganale di Torino:

Modane - classe I

Fontane - » IV

Seez - » V

Bramans - » V

Bessans - » VI

Monginevra - » V

Attuazione del decreto.

Art. 10.

Il presente decreto avra' attuazione a datare dal giorno 1° marzo 1942-XX.

E' abrogata ogni disposizione precedente contraria a quelle in esso contenute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1942-XX

Atti del Governo, registro 441, foglio 41. - MANCINI

Tabella A

((Parte di provvedimento in formato grafico))

Tabella B

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella C

Parte di provvedimento in formato grafico